

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS DEL D.LGS N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E DELL'ARTICOLO 3 DEL D.M. N. 437 DEL 5 NOVEMBRE 1998, SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 3. ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 22 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 23 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'articolo 3 del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci di Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o la "Società") presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2009, alle ore 11:00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009, alle ore 11:00 stesso luogo, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

"3. PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA, BASATO ANCHE SU STRUMENTI FINANZIARI, E PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA, DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, "PIANO MONETARIO DI INCENTIVAZIONE TRIENNALE" E "PIANO DI STOCK OPTION 2009", IN FAVORE DI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ E DI SUE CONTROLLATE DIRETTE E INDIRECTE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

* * *

In merito al suddetto punto all'ordine del giorno, si intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione monetaria triennale basato anche su strumenti finanziari (il "PIT") a favore di alcuni amministratori e *managers* della Società e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le "Controllate" e, congiuntamente alla Società, il "Gruppo"), in conformità alle linee guida di seguito indicate.

In particolare, si riportano qui di seguito le informazioni richieste ai sensi della normativa vigente che saranno precisate nel documento informativo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84-*bis* delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "RE"), sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla presente relazione, presso la sede sociale di Atlantia S.p.A. in Roma, via Nibby 20, nonché sul sito internet della Società, www.atlantia.it, ed altresì trasmesso a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e a due agenzie di stampa.



1. Ragioni che motivano l'adozione del PIT

Il PIT è finalizzato a favorire la fidelizzazione del management, incentivando la permanenza dei managers operanti su posizioni e con responsabilità di maggior rilievo nella Società e nelle Controllate, nonché a promuovere e diffondere la cultura della creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.

2. Soggetti destinatari del PIT

Il Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) – su proposta, se del caso, del relativo Comitato Risorse Umane – individuerà tra gli amministratori ed i managers del Gruppo i soggetti partecipanti al PIT (“**Partecipanti**”) con responsabilità di maggiore rilievo per la crescita e la valorizzazione del Gruppo e della relativa società datrice di lavoro.

3. Modalità e clausole di attuazione del PIT, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

I termini e le condizioni del PIT saranno meglio definiti nel regolamento del PIT, che con il parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c., è stato approvato in bozza data odierna dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento PIT**”).

Il PIT prevede l'erogazione di un incentivo monetario (l’“**Incentivo**”) la cui misura sarà determinata in proporzione ad un punteggio calcolato in funzione del livello di raggiungimento, da parte della Società e del Gruppo, di determinati risultati legati ai seguenti indicatori – meglio specificati nella lettera di adesione - nell'arco del periodo 2008 – 2010 (il “**Periodo di Riferimento**”) e alle rispettive scadenze fissate per ciascuno di essi: (a) “Utile netto consolidato cumulato 2008-2010”, (b) “Investimenti Grandi Opere 2008-2010”, (c) “Valore titolo Atlantia” (media aritmetica del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie di Atlantia S.p.A., calcolata nei 20 giorni di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società del progetto di bilancio per l'esercizio 2010, maggiorata dei dividendi distribuiti dalla data di approvazione del Regolamento); (d) “Estero”- Sviluppo internazionale; (e) “Autostrade per l'Italia” – Sviluppo risorse e competenze per supportare gli obiettivi societari. Nella lettera di adesione verranno indicate, per ciascun Partecipante, la soglia minima di punteggio al cui raggiungimento è condizionata l'erogazione dell'Incentivo ed il livello massimo di punteggio conseguibile. Il diritto di ciascuno dei Partecipanti a ricevere l'Incentivo è condizionato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti:



(i) il raggiungimento di un obiettivo minimo in termini di performance della Società, che sarà verificato dal Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati), su parere, se del caso, del relativo Comitato Risorse Umane;

(ii) la permanenza in essere del rapporto tra il Partecipante e la relativa società di appartenenza sino alla data di erogazione dell'Incentivo, che avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui l'Assemblea della Società approverà il bilancio 2010 e l'inesistenza a tale data di un atto di recesso, anche con preavviso ovvero di un provvedimento di contestazione disciplinare cui segua un licenziamento, fatto salvo quanto specificamente disciplinato al successivo capoverso.

Qualora il rapporto tra uno dei Partecipanti e la relativa Società di appartenenza cessi, prima della data di erogazione dell'Incentivo di cui al precedente punto (ii), per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo di carattere soggettivo o per dimissioni volontarie, il Partecipante perderà definitivamente il diritto a percepire l'Incentivo.

4. **Eventuale sostegno del PIT da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno del PIT da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. **Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Consistendo l'Incentivo esclusivamente in una erogazione monetaria, non viene in rilievo alcuna modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni.

6. **Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi**

Consistendo l'Incentivo esclusivamente in una erogazione monetaria, non vengono in rilievo vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla Società o a terzi.

Sempre con riferimento al 3° punto all'ordine del giorno, si intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di compensi basato su azioni (il "Piano di Stock Option 2009" o "SOP") a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le "Controllate" e, congiuntamente alla Società, il "Gruppo"), in conformità alle linee guida di seguito indicate.

In particolare, si riportano qui di seguito le informazioni richieste ai sensi della normativa vigente, che saranno precisate nel documento informativo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84-*bis* delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "RE"), sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla presente relazione, presso la sede sociale di Atlantia S.p.A. in Roma, via Nibby 20, nonché sul sito internet della Società, www.atlantia.it, ed, altresì, trasmesso a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e a due agenzie di stampa.

1. Ragioni che motivano l'adozione del SOP

L'adozione del Piano di Stock Option 2009 è finalizzata all'incentivazione e fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti della Società e delle Controllate, da individuarsi tra coloro che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali, in linea con i piani di incentivazione azionaria ampiamente diffusi nell'esperienza italiana e internazionale.

In particolare, mediante il Piano di Stock Option 2009, si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore del Gruppo.

2. Soggetti destinatari del SOP

Il Piano di Stock Option 2009 è destinato ad alcuni dipendenti e/o amministratori della Società e delle Controllate, che verranno discrezionalmente e insindacabilmente individuati dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti per il conseguimento degli obiettivi aziendali, in un'ottica di creazione di valore (i "Beneficiari").

3. Modalità e clausole di attuazione del SOP, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

I termini e le condizioni del Piano di Stock Option 2009 saranno meglio definiti nel regolamento del SOP, che, con il parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c., è stato



approvato in bozza in data odierna dal Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento SOP**”).

Il SOP ha per oggetto un numero massimo di 850.000 opzioni gratuite e non trasferibili *inter vivos*, ciascuna delle quali attribuirà ai Beneficiari il diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria Atlantia ad un prezzo corrispondente al valore normale delle azioni alla data di definitiva approvazione del Regolamento SOP, determinato secondo il disposto dell’articolo 9, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Come noto, le azioni ordinarie Atlantia al servizio del Piano di Stock Option 2009 sono ad oggi esistenti e già acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 22 aprile 2008.

In particolare, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento SOP e la scheda di adesione, recante indicazione del quantitativo massimo di opzioni attribuite e del relativo prezzo di esercizio.

I Beneficiari potranno aderire al Piano di Stock Option 2009 sottoscrivendo e consegnando alla Società la scheda di adesione e copia del Regolamento SOP (debitamente compilati e sottoscritti) entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di decadenza. Le opzioni si intenderanno attribuite alla data in cui perverrà alla Società la scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta, quale risulterà dalla sottoscrizione apposta dalla Società, per ricevuta e conferma, su detta scheda di adesione.

Le opzioni così attribuite matureranno solo qualora, allo scadere del quarto anno successivo alla data di definitiva approvazione del Regolamento SOP da parte del Consiglio di Amministrazione (il “**Periodo di Vesting**”), il relativo il valore di mercato di ciascuna delle azioni, convenzionalmente calcolato in misura pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dall’ultimo giorno del Periodo di Vesting allo stesso giorno del terzo mese precedente (entrambi inclusi), della Società allo scadere del Peiodo di Vesting maggiorato dei dividendi eventualmente distribuiti dalla data odierna allo scadere del Periodo di Vesting (il “**Valore Finale**”) sia pari o superiore a Euro 15.

In caso di raggiungimento di un Valore Finale inferiore a Euro 15, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare le opzioni attribuite, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di raggiungimento di un Valore Finale pari o superiore a Euro 15, il numero di opzioni maturate corrisponderà ad una percentuale delle opzioni attribuite determinata in misura proporzionale al Valore Finale, come meglio specificato nel Regolamento SOP.

Per maggior chiarezza, resta espressamente inteso che il *capital gain* realizzabile per effetto

dell'esercizio (anche in più riprese ma solo per quantitativi minimi pari ad almeno 1/3 delle Opzioni Maturate) delle opzioni maturate allo scadere del Periodo di Vesting non potrà in nessun caso eccedere un multiplo della remunerazione fissa annua lorda al 1° gennaio 2009 (fino ad un massimo di tre annualità per l'Amministratore Delegato, e di due annualità per gli altri Beneficiari, della remunerazione fissa annua lorda) che verrà indicato per ciascun Beneficiario nella relativa scheda di adesione.

Il diritto di esercitare le opzioni attribuite sarà, altresì, collegato e condizionato al fatto che il Beneficiario rimanga titolare di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con la Società o una delle Controllate, e pertanto:

- in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del Periodo di Vesting, a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi del contratto collettivo di categoria o di dimissioni volontarie del Beneficiario, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le opzioni attribuite;
- in caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del Periodo di Vesting per motivi diversi da quelli precedentemente indicati, il Beneficiario (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere il diritto di esercitare in tutto o in parte le opzioni attribuite solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione.

In conseguenza dell'esercizio delle opzioni attribuite, i Beneficiari avranno il diritto di acquistare azioni della Società dalla stessa possedute con regolamento (i) per consegna fisica ovvero, a scelta del Beneficiario, (ii) per corresponsione dell'importo derivante dalla cessione sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento SOP, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporgerà al Regolamento le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Stock Option 2009.

In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari avranno diritto di esercitare anticipatamente tutte le opzioni attribuite, ancorchè non maturate). A tal fine dovrà essere contestualmente

consegnata ai Beneficiari un'apposita "scheda di richiesta azioni", ed ivi fornita indicazione del relativo periodo di esercizio, comunque di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte dei Beneficiari e con termine iniziale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio delle opzioni attribuite, da parte dei Beneficiari entro tale periodo di esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di esercitare successivamente le ulteriori opzioni attribuite e non esercitate.

4. **Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno del Piano di Stock Option 2009 da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. **Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni**

Il prezzo di esercizio delle opzioni corrisponderà al valore normale delle azioni alla data di definitiva approvazione del regolamento del Piano di Stock Option 2009, determinato secondo il disposto dell'articolo 9, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

6. **Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi**

Le opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo gratuito, personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio delle opzioni.

* * *

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A., sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei relativi allegati (ivi incluso il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF



e dell'art. 84-bis del RE, preso atto della proposta del Comitato Risorse Umane e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c., visti l'art. 114-bis del TUF e la normativa regolamentare emanata dalla Consob,

delibera

1. di approvare (i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF l'adozione di un piano di incentivazione monetaria triennale (il "**PIT**") rivolto agli amministratori ed i managers del Gruppo da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione, di volta in volta, degli eventuali interessati) ovvero da un Consigliere cui sia conferita apposita delega dal Consiglio stesso – su proposta, se del caso, del relativo Comitato Risorse Umane - ritenuti rilevanti per la crescita e la valorizzazione del Gruppo e della relativa società datrice di lavoro in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo ad essa accluso) allegata al presente verbale *sub* lettera "A" e (ii) la relativa bozza di regolamento proposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al PIT e provvedere all'informativa al mercato in relazione al PIT, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione allo stesso, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera;
3. di approvare (i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF l'adozione di un piano di stock option ("**SOP**") per l'attribuzione di opzioni per la sottoscrizione di massime n. 850.000 azioni ordinarie della Società, ad oggi esistenti ed acquistate dalla Società in esecuzione della delibera assembleare del 22 aprile 2008, rivolto a taluni amministratori e dipendenti - da individuarsi nominativamente a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un Consigliere cui sia conferita apposita delega dal Consiglio stesso - della Società e di alcune altre società da questa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, proposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione (e nel documento informativo ad essa accluso) allegata al presente verbale *sub* lettera "A" e (ii) la relativa bozza di regolamento proposta dal Consiglio di Amministrazione;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al SOP e



provvedere all'informativa al mercato in relazione al SOP medesimo, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione allo stesso, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.”

Roma, 20 marzo 2009

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro
